Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(aprile-giugno 2023)

- 1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento
  - 1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia.

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

## 2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi proposti dalla Commissione, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

## 3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE

## 3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia, ex art. 263 TFUE.

## 3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta.

## 4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

AGRICOLTURA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
	Agricoltura – Organizzazione	L'articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
<u>C-636/21</u>	comune dei mercati –	europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante

# CONSIGLIO DI STATO

**ITALIA** 

8-giu-23

Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 220 – Misure di sostegno del mercato malattie degli connesse animali – Regolamento esecuzione (UE) 2019/1323 – Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia – Normativa nazionale – Condizione per la concessione di un aiuto - Operatori agricoli in attività sul mercato in questione alla data del deposito della domanda – Margine di discrezionalità degli Stati membri

organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, letto in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale interpretata ed applicata in modo da limitare l'accesso alle misure di sostegno previste da questo secondo regolamento ai soli operatori agricoli che erano ancora in attività nel settore avicolo alla data di presentazione della domanda di sostegno.

#### **VALUTAZIONE:**

SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE

#### **COMUNICAZIONI ELETTRONICHE**

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
	Reti e servizi di comunicazione	Gli articoli 49 e 56 TFUE nonché l'articolo 8, paragrafo 1, primo
<u>C-468/20</u>	elettronica – Direttive	comma, paragrafo 2, lettera a), paragrafo 4, lettere b) e d), e
<u>ITALIA</u>	2002/19/CE, 2002/20/CE,	paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento
	2002/21/CE e 2002/22/CE –	europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un
CONSIGLIO DI	Articolo 49 TFUE – Libertà di	quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
<b>STATO</b>	stabilimento – Articolo	comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata
	56 TFUE – Libera prestazione di	dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del

servizi – Normativa nazionale attribuisce all'autorità che nazionale di regolamentazione il potere di imporre agli operatori di servizi di telefonia una cadenza minima per il rinnovo delle offerte e una cadenza minima per la fatturazione – Tutela dei consumatori – Principio di proporzionalità – Principio della parità trattamento

8-giu-23

Consiglio, del 25 novembre 2009, nonché gli articoli da 20 a 22 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una normativa nazionale che attribuisce all'autorità nazionale di regolamentazione il potere di adottare una decisione che, da un lato, impone agli operatori di servizi di telefonia mobile di praticare una cadenza di rinnovo delle offerte commerciali e una cadenza di fatturazione che non siano inferiori a quattro settimane e, dall'altro, impone agli operatori di servizi di telefonia fissa e di servizi ad essi collegati una cadenza di rinnovo di tali offerte e una cadenza di fatturazione su base mensile o suoi multipli, a condizione che le due categorie di servizi di cui trattasi si trovino, alla luce dell'oggetto e dello scopo di detta normativa nazionale, in situazioni diverse.

#### **VALUTAZIONE:**

SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE

### **DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI**

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)

## C-495/22 ITALIA

# CONSIGLIO DI STATO

27-apr-23

Articoli 53 e 99 del regolamento di procedura della Corte -Articolo 267 TFUE - Portata dell'obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza -Eccezioni a tale obbligo - Criteri - Situazioni in cui la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con un'evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio - Condizione, applicabile al giudice nazionale di ultima istanza, di essere convinto che la medesima evidenza si imponga anche agli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e alla Corte

L'articolo 267 TFUE dev'essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell'Unione, e risolverla sotto la propria responsabilità, qualora la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si imponga con un'evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L'esistenza di una siffatta eventualità dev'essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all'Unione europea.

Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte.

#### **FONDI STRUTTURALI**

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
	Fondi strutturali dell'Unione	1) L'articolo 2, punto 7, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del
<u>C-545/21</u>	europea – Regolamento (CE)	Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul
<u>ITALIA</u>	n. 1083/2006 – Articolo 2, punto	Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
	7 – Nozione di "irregolarità" –	sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE)
TAR LAZIO	Articolo 98, paragrafi 1 e 2 –	n. 1260/1999, dev'essere interpretato nel senso che:

8-giu-23	-	aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto la realizzazione di lavori cofinanziati da un fondo strutturale dell'Unione europea e per i quali è iniziato un procedimento
		VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO

# GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
	Cooperazione giudiziaria in	L'art. 1.3 e l'art. 23.4, della decisione quadro 2002/584/GAI del

# **C-699/21 ITALIA**

## CORTE COSTITUZIONALE

18-apr-23

penale – Mandato materia europeo – Decisione d'arresto quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 23, paragrafo 4 – Procedure di consegna tra Stati membri -Motivi di non esecuzione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione – Sospensione dell'esecuzione del d'arresto mandato europeo – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Malattia grave, cronica e potenzialmente irreversibile – Rischio di un danno grave per la salute della persona colpita dal mandato d'arresto europeo

Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letti alla luce dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, devono essere interpretati nel senso che:

- qualora sussistano valide ragioni di ritenere che la consegna di una persona ricercata, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente tale consegna;
- qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona ricercata, gravemente malata, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, ritenga che esistano motivi seri e comprovati di ritenere che tale consegna esporrebbe la persona in questione ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, essa deve sospendere tale consegna e sollecitare l'autorità giudiziaria emittente a trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere detta persona, nonché alle possibilità di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi di tale rischio;
- laddove, alla luce delle informazioni fornite dall'autorità giudiziaria emittente nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, risulti che tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole,

		quest'ultima autorità deve rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo. Per contro, qualora il rischio suddetto possa essere escluso entro un tale termine ragionevole, deve essere concordata con l'autorità giudiziaria emittente una nuova data di consegna.  VALUTAZIONE:  SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE
Causa	Oggetto	SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO  Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
2 333333	Cooperazione giudiziaria in	1) L'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del
	materia penale – Mandato	Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto
	d'arresto europeo – Decisione	europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, in
	quadro 2002/584/GAI – Motivi	combinato disposto con il principio di uguaglianza davanti alla
	di non esecuzione facoltativa del	88
G =00/04	mandato d'arresto europeo –	dell'UE, dev'essere interpretato nel senso che:
<u>C-700/21</u>	-	esso osta a una normativa di uno Stato membro volta a trasporre
<u>ITALIA</u>	di reinserimento sociale –	/ 1 /
CODE	1	automatica dal beneficio del motivo di non esecuzione facoltativa
COSTITUTIONALE		del mandato d'arresto europeo previsto da tale disposizione
COSTITUZIONALE	territorio dello Stato membro di	•
C = i== 22		territorio di tale Stato membro, senza che l'autorità giudiziaria
6-giu-23	trattamento – Articolo 20 della	1
	Carta dei diritti fondamentali	Stato membro. 2) L'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 dev'essere
	dell'Unione europea	2) L'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 dev'essere interpretato nel senso che: per valutare se occorra rifiutare
		l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei
		confronti del cittadino di un paese terzo che dimori o risieda nel

territorio dello Stato membro di esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti caratterizzanti la situazione di tale cittadino, idonei a indicare se esistano, tra quest'ultimo e lo Stato membro di esecuzione, legami che dimostrino che egli è sufficientemente integrato in tale Stato e che, pertanto, l'esecuzione, in detto Stato membro, della pena o della misura di sicurezza privative della libertà pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro emittente contribuirà ad aumentare le sue possibilità di reinserimento sociale dopo che tale pena o misura di sicurezza sia stata eseguita. Tra tali elementi vanno annoverati i legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato membro di esecuzione, nonché la natura, la durata e le condizioni del suo soggiorno in tale Stato membro.

#### **VALUTAZIONE:**

SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE

#### LAVORO E POLITICA SOCIALE

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)
	Libera circolazione dei	L'articolo 45 TFUE e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del
<u>C-132/22</u>	lavoratori – Articolo 45 TFUE –	regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del
<u>ITALIA</u>	Regolamento (UE) n. 492/2011 –	Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei
	Articolo 3, paragrafo 1 –	lavoratori all'interno dell'Unione, devono essere interpretati nel
TAR LAZIO	Ostacolo – Parità di	senso che: essi ostano a una normativa nazionale la quale prevede

	trattamento – Procedura per la
15-giu-23	costituzione di graduatorie utili
	all'attribuzione di incarichi in
	talune istituzioni statali
	nazionali – Requisito di
	ammissione relativo alla
	pregressa esperienza
	professionale maturata presso
	tali istituzioni – Normativa
	nazionale che non consente di
	prendere in considerazione
	l'esperienza professionale
	maturata in altri Stati membri -
	Giustificazione – Obiettivo di
	contrasto al precariato

che solo i candidati che abbiano maturato una determinata esperienza professionale nelle istituzioni statali nazionali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono essere ammessi a una procedura di iscrizione nelle graduatorie finalizzate all'assunzione di personale in tali istituti, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, e che impedisce quindi di prendere in considerazione, ai fini dell'ammissione a tale procedura, l'esperienza professionale maturata in altri Stati membri.

## VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE

### **MERCATO INTERNO**

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
	Servizi nel mercato interno –	1) L'art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del
	Direttiva 2006/123/CE –	Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
<u>C-348/22</u>	Sindacato di validità – Base	relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato
<u>ITALIA</u>	giuridica – Articoli 47, 55 e	nel senso che: esso non si applica unicamente alle concessioni di
	94 CE – Interpretazione –	occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse
TAR PUGLIA	Articolo 12, paragrafi 1 e 2, di	transfrontaliero certo.
	tale direttiva – Effetto diretto –	2) L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 deve
20-apr-23	Carattere incondizionato e	essere interpretato nel senso che: esso non osta a che la scarsità
	sufficientemente preciso	delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata

	membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali nonché del divieto di rinnovare automaticamente un'autorizzazione rilasciata per una determinata attività – Normativa nazionale che prevede la proroga automatica di concessioni di occupazione del demanio marittimo	4) L'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che: l'obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un'autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti.  5) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che: la valutazione dell'effetto diretto connesso all'obbligo e al divieto previsti dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 e l'obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali.  VALUTAZIONE:  SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SPOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)
C =0/22		La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di
<u>C-70/22</u>	Direttiva 2000/31/CE – Articolo	Stato (Italia), con decisione del 27 gennaio 2022, è irricevibile.

ITALIA	1 – Ambito di applicazione –	
	Articolo 2, lettera c) – Nozione	
CONSIGLIO DI	di "prestatore stabilito" –	VALUTAZIONE:
<b>STATO</b>	Articolo 3 giorni –	SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE
	Inapplicabilità ratione personae –	SPOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
27-apr-23	Articolo 102 TFUE – Assenza di	
	qualsiasi elemento nella	
	decisione di rinvio che permetta	
	di stabilire un nesso tra la	
	controversia di cui al	
	procedimento principale e un	
	eventuale abuso di posizione	
	dominante – Irricevibilità	

# 5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)

AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
	Ambiente – Direttiva 92/43/CEE –	1) Il diritto dell'UE deve essere interpretato nel senso che non
	Conservazione degli habitat naturali	osta a una norma procedurale nazionale in forza della quale, da
	e della flora e della fauna	un lato, una domanda di sindacato giurisdizionale, sia ai sensi del
<u>C-721/21</u>	selvatiche – Zone speciali di	diritto nazionale sia ai sensi di disposizioni del diritto dell'Unione
<u>IRLANDA</u>	conservazione – Articolo 6,	quali l'art. 4, paragrafi da 2 a 5, e l'allegato III della direttiva
	paragrafo 3 – Preesame di un piano o	2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
15-giu-23	progetto volto a determinare la	dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto
	necessità di una valutazione	ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come

piano o di tale progetto su una zona speciale conservazione – Motivazione – Misure che possono essere prese in considerazione – Progetto di costruzione un'abitazione – Autonomia procedurale – Principi equivalenza e di effettività – Norme procedurali in forza delle quali l'oggetto della controversia è determinato mediante i motivi sollevati momento presentazione del ricorso

opportuna dell'incidenza di tale modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, o l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere fondata su una presentazione delle domande e dei motivi su cui tali domande si fondano, che enunci con precisione ciascuno di tali motivi e che precisi, per ciascun motivo, i fatti o gli elementi invocati a sostegno e, dall'altro, il ricorrente non può, in sede di udienza, invocare motivi o presentare domande diversi da quelli esposti in tale presentazione.

- L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 dev'essere interpretato nel senso che: anche se, qualora un'autorità competente di uno Stato membro decida di autorizzare un piano o un progetto che può avere ripercussioni su un sito protetto ai sensi di tale direttiva senza richiedere un'opportuna valutazione, ai sensi di tale disposizione, tale autorità non è tenuta a rispondere, nella motivazione della sua decisione, a tutti i punti di diritto e di fatto sollevati nel corso del procedimento amministrativo, essa deve tuttavia indicare adeguatamente le ragioni che le hanno consentito, prima di concedere tale autorizzazione, di acquisire la certezza, nonostante i pareri contrari e i ragionevoli dubbi eventualmente ivi espressi, che sia stato escluso ogni ragionevole dubbio scientifico circa la possibilità che detto progetto incida significativamente su tale sito.
- L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 dev'essere **3**) interpretato nel senso che: al fine di determinare se sia necessario

effettuare un'opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto su un sito, si può tener conto delle caratteristiche di tale piano o progetto che comportano l'eliminazione dei contaminanti e che sono quindi atte a produrre l'effetto di ridurre le conseguenze nocive di tale piano o progetto sul sito, qualora tali caratteristiche siano state integrate nello stesso piano o nello stesso progetto come caratteristiche ordinarie, inerenti a siffatto piano o progetto, indipendentemente da qualsiasi effetto su detto sito.

VALUTAZIONE:

SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO NELL'AMBITO DI UN INTERVENTO CIRCOSCRITTO AL PRIMO PUNTO.

### **TUTELA DEI CONSUMATORI**

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)
	Tutela dei consumatori – Direttiva	La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993,
	93/13/CEE – Clausole abusive nei	concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i
	contratti stipulati con i	consumatori, deve essere interpretata nel senso che:
C-200/21	consumatori – Procedimento di	essa osta a una disposizione di diritto nazionale che non consente
ROMANIA	esecuzione forzata di un contratto di	al giudice dell'esecuzione, investito, scaduto il termine di quindici
KOMAMA		giorni impartito da tale disposizione, di un'opposizione
4-mag-23	1	all'esecuzione forzata di un contratto stipulato tra un
	all'esecuzione – Controllo delle	consumatore e un professionista, che costituisce titolo esecutivo,
	clausole abusive – Principio di	di valutare, d'ufficio o su domanda del consumatore, il carattere

	effettività – Normativa nazionale che	abusivo delle clausole di tale contratto, quando tale consumatore
	non consente al giudice	abbia a disposizione, peraltro, un ricorso nel merito che gli
	dell'esecuzione di controllare il	consente di chiedere al giudice investito di tale ricorso di
	carattere eventualmente abusivo di	procedere a un siffatto controllo e di ordinare la sospensione
	una clausola dopo il termine	dell'esecuzione forzata fino all'esito di detto ricorso,
	impartito al consumatore per	conformemente a un'altra disposizione di tale diritto nazionale,
	proporre opposizione – Esistenza di	nel caso in cui detta sospensione sia possibile solo dietro
	un ricorso di diritto ordinario	versamento di una garanzia il cui importo è tale da dissuadere il
	imprescrittibile che consente al	consumatore dall'introdurre e dal mantenere un siffatto ricorso,
	giudice del merito di esercitare un	circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Qualora
	siffatto controllo e di ordinare la	non si possa procedere a un'interpretazione e a un'applicazione
	sospensione dell'esecuzione	della legislazione nazionale conformi alle disposizioni di tale
	forzata – Condizioni che non	direttiva, il giudice nazionale investito di un'opposizione
	rendono in pratica impossibile o	l e
	eccessivamente difficile l'esercizio	1
	dei diritti conferiti dal diritto	carattere abusivo, disapplicando, se necessario, qualsiasi
	dell'Unione – Necessità di una	disposizione nazionale che osti a un siffatto esame.
	cauzione a carico del consumatore	
	per sospendere il procedimento di	VALUTAZIONE:
	esecuzione	SENTENZA NON CONFORME
		RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ROMENO
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
	Pacchetti turistici e servizi turistici	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	collegati – Direttiva (UE)	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015,
		relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che
<u>C-407/21</u>		modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva
<u>FRANCIA</u>	contratto di pacchetto turistico -	
	Circostanze inevitabili e	la direttiva 90/314/CEE, deve essere interpretato nel senso che:

8-giu-23

straordinarie – Pandemia COVID-19 – Rimborso pagamenti effettuati dal viaggiatore per un pacchetto – interessato Rimborso sotto forma di una somma denaro rimborso equivalente, sotto forma di una nota di credito ("buono") - Obbligo di rimborsare tale viaggiatore entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto in questione – Deroga temporanea a tale obbligo - Modulazione degli effetti nel tempo di una decisione emanata in conformità al diritto nazionale e che annulla normativa nazionale in contrasto con tale obbligo

qualora, a seguito della risoluzione di un contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore del pacchetto sia tenuto, in forza di tale disposizione, a rimborsare integralmente al viaggiatore interessato i pagamenti effettuati per detto pacchetto, per tale rimborso si intende unicamente una restituzione di detti pagamenti sotto forma di una somma di denaro.

- 2) L'articolo 12, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2015/2302, in combinato disposto con l'articolo 4 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale in forza della quale gli organizzatori di pacchetti turistici sono temporaneamente esentati, nel contesto dello scoppio di una crisi sanitaria mondiale che impedisce l'esecuzione dei contratti di pacchetto turistico, dal loro obbligo di rimborsare integralmente ai viaggiatori colpiti, entro 14 giorni dalla risoluzione di un contratto, i pagamenti effettuati per il contratto risolto, e ciò anche laddove una siffatta normativa miri ad evitare che la solvibilità di tali organizzatori di viaggi sia compromessa al punto da mettere a repentaglio la loro sussistenza a causa del numero considerevole di richieste di rimborso attese, e quindi miri a preservare la sopravvivenza del settore interessato.
- 3) Il diritto dell'Unione, segnatamente il principio di leale cooperazione previsto all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che: esso non consente a un giudice nazionale investito di un ricorso di annullamento di una normativa nazionale contraria all'articolo 12, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2015/2302 di modulare gli effetti nel tempo della sua decisione che annulla tale normativa nazionale.

Causa	Oggetto	VALUTAZIONE:  SENTENZA NON CONFORME  RISPETTO ALL'ORDINAMENTO FRANCESE  Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<u>C-455/21</u> <u>ROMANIA</u> 8-giu-23	Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 2, lettera b) – Nozione di consumatore – Contratto avente ad oggetto l'affiliazione ad un sistema di fidelizzazione che consente di ottenere taluni vantaggi finanziari al momento dell'acquisto di beni e servizi presso commercianti terzi	L'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che: rientra nella nozione di «consumatore» ai sensi di tale disposizione una persona fisica che aderisce a un sistema attuato

# TUTELA DATI PERSONALI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
	Protezione dei dati personali –	1) L'art. 15.3, prima frase, del regolamento (UE) 2016/679 del
	Regolamento (UE) 2016/679 –	Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
	Diritto di accesso dell'interessato ai	alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

<u>C-487/21</u>	suoi dati oggetto di trattamento –	dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
<b>AUSTRIA</b>	Articolo 15, paragrafo 3 – Fornitura	abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
	di una copia dei dati - Nozione di	protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: il
4-mag-23	"copia" – Nozione di "informazioni"	diritto di ottenere dal titolare del trattamento una copia dei dati
	•	personali oggetto di trattamento implica che sia consegnata
		all'interessato una riproduzione fedele e intelligibile dell'insieme
		di tali dati. Detto diritto presuppone quello di ottenere copia di
		estratti di documenti o addirittura di documenti interi o, ancora,
		di estratti di banche dati contenenti, tra l'altro, tali dati, se la
		fornitura di una siffatta copia è indispensabile per consentire
		all'interessato di esercitare effettivamente i diritti conferitigli da
		tale regolamento, fermo restando che occorre tener conto, al
		,
		riguardo, dei diritti e delle libertà altrui.
		2) L'art. 15.3, terza frase, del regolamento 2016/679 deve
		essere interpretato nel senso che: la nozione di «informazioni» ivi
		menzionata si riferisce esclusivamente ai dati personali di cui il
		titolare del trattamento deve fornire una copia in applicazione
		della prima frase di tale paragrafo.
		VALUTAZIONE:
		SENTENZA CONFORME
		RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL
		GOVERNO ITALIANO

# 6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
	Inadempimento di uno Stato –	1) Avendo trasferito alla Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy
	Articolo 19, paragrafo 1, secondo	(Corte suprema, Polonia), la cui indipendenza e imparzialità non
	comma, TUE – Articolo 47 della	sono garantite, la competenza a decidere in merito a controversie
	Carta dei diritti fondamentali	aventi incidenza diretta sullo status e sullo svolgimento della
	dell'Unione europea - Stato di	funzione di giudice e di giudice ausiliario, come, da un lato, le
	diritto – Tutela giurisdizionale	domande di autorizzazione all'esercizio dell'azione penale nei
	effettiva nei settori disciplinati dal	confronti dei giudici e dei giudici ausiliari o all'arresto degli stessi,
	diritto dell'Unione – Indipendenza	e, dall'altro, le controversie in materia di diritto del lavoro e della
<u>C-204/21</u>	dei giudici – Articolo 267 TFUE –	previdenza sociale riguardanti i giudici del Sąd Najwyższy (Corte
<b>COMMISSIONE/</b>	Facoltà di interrogare la Corte in	suprema), nonché le controversie in materia di pensionamento di
<b>POLONIA</b>	via pregiudiziale – Primato del	questi ultimi, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi a
	diritto dell'Unione – Competenze	essa incombenti in forza dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo
5-giu-23	in materia di revoca dell'immunità	comma, TUE.
	penale dei giudici, nonché in	2) Avendo adottato e mantenuto in vigore l'articolo 107,
	materia di diritto del lavoro, di	paragrafo 1, punti 2 e 3, della ustawa – Prawo o ustroju sądów
	previdenza sociale e di	powszechnych (legge relativa all'organizzazione degli organi
	pensionamento dei giudici del Sąd	77
	Najwyższy (Corte suprema,	ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
	Polonia) attribuite alla Sezione	ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge

disciplinare tale organo giurisdizionale – Divieto per gli organi giurisdizionali nazionali di discussione mettere in legittimità degli organi giurisdizionali e degli organi costituzionali oppure di accertare o valutare la legittimità della nomina dei giudici o dei poteri giurisdizionali di questi ultimi – Verifica da parte di un giudice del rispetto di taluni requisiti relativi all'esistenza di un giudice indipendente imparziale, precostituito per legge, qualificata "illecito disciplinare" – come Competenza esclusiva a esaminare le questioni relative alla mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice attribuita alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche del Sad Najwyższy (Corte suprema) – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali – Regolamento

recante modifica della legge relativa all'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema e di talune altre leggi), del 20 dicembre 2019, e l'articolo 72, paragrafo 1, punti da 1 a 3, della ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell'8 dicembre 2017, come modificata da detta legge del 20 dicembre 2019, che consentono di qualificare come illecito disciplinare la verifica del rispetto dei requisiti del diritto dell'Unione europea di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge dei giudici, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza del combinato disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell'articolo 47 della Carta, nonché in forza dell'articolo 267 TFUE.

Avendo adottato e mantenuto in vigore l'articolo 42a, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 55, paragrafo 4, della legge relativa all'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata dalla predetta legge del 20 dicembre 2019, l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafi 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata da detta legge del 20 dicembre 2019, l'articolo 5, paragrafi 1a e 1b, della ustawa – Prawo o ustroju sadów administracyjnych (legge relativa all'organizzazione degli organi giurisdizionali amministrativi), del 25 luglio 2002, come modificata dalla medesima legge del 20 dicembre 2019, nonché l'articolo 8 di quest'ultima legge, che impediscono a tutti gli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto dei requisiti derivanti dal diritto dell'Unione e relativi alla garanzia di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e

2016/679 – Articolo 6, (UE) paragrafo 1, primo comma, lettere c) ed e), e paragrafo 3, secondo comma – Articolo 9, paragrafo 1 – sensibili – Normativa Dati nazionale che impone ai giudici di dichiarazione effettuare una relativa alla loro appartenenza ad associazioni, fondazioni o partiti politici, nonché alle funzioni esercitate al loro interno, e che prevede la pubblicazione on-line dei dati contenuti tali in dichiarazioni

dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, nonché in forza del principio del primato del diritto dell'Unione.

- 4) Avendo adottato e mantenuto in vigore l'articolo 26, paragrafi 2 e da 4 a 6, e l'articolo 82, paragrafi da 2 a 5, della legge sulla Corte suprema, come modificata dalla predetta legge del 20 dicembre 2019, nonché l'articolo 10 di quest'ultima legge, che trasferiscono alla Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) la competenza esclusiva a esaminare le censure e le questioni di diritto riguardanti la mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell'articolo 47 della Carta, nonché in forza dell'articolo 267 TFUE e del principio del primato del diritto dell'Unione.
- 5) Avendo adottato e mantenuto in vigore l'articolo 88a della legge relativa all'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata dalla predetta legge del 20 dicembre 2019, l'articolo 45, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata da detta legge del 20 dicembre 2019, e l'articolo 8, paragrafo 2, della legge relativa all'organizzazione degli organi giurisdizionali amministrativi, come modificata dalla medesima legge del 20 dicembre 2019, la Repubblica di Polonia ha violato il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla tutela dei dati personali, garantiti all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, nonché all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere c) ed e), all'articolo 6, paragrafo 3, e

		all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).  6) Il ricorso è respinto quanto al resto.  7) La Repubblica di Polonia è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione
Causa	Oggetto	europea, incluse quelle relative ai procedimenti sommari.  Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-660/21</u> <u>FRANCIA</u> 22-giu-23	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Direttiva 2012/13/UE — Articoli 3 e 4 — Obbligo per le autorità competenti di informare prontamente le persone indagate o imputate del loro diritto di restare in silenzio — Articolo 8, paragrafo 2 — Diritto di far valere la violazione di tale obbligo — Normativa nazionale che vieta al giudice penale di merito di rilevare d'ufficio una siffatta violazione — Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea	2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano ad una normativa nazionale, la quale vieta al giudice di merito statuente in materia penale di rilevare d'ufficio, ai fini dell'annullamento del procedimento, la violazione dell'obbligo incombente alle autorità competenti, in virtù dei citati articoli 3 e 4, di informare prontamente le persone indagate o imputate del loro diritto di restare in silenzio, qualora tali persone indagate o imputate non siano state private della possibilità concreta ed effettiva di avvalersi di un avvocato conformemente all'articolo 3 della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore

## All.II

persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, se necessario ricorrendo al gratuito patrocinio alle condizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, e qualora esse abbiano avuto, così come, eventualmente, il loro avvocato, il diritto di accedere al loro fascicolo e di far valere tale violazione entro un termine ragionevole, ai sensi del menzionato art. 8.2 della direttiva 2012/13.